



AREA SVILUPPO TERRITORIALE
Servizio Cura della Città

via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO NEVE” E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROGETTO
per l’affidamento dei lavori e servizi mediante “ACCORDO QUADRO”
Art. 59 comma 3 D.Lgs 36/2023

Elaborato n° 3

SCHEMA DI CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE D’ACCORDO QUADRO

PROGETTAZIONE:

Ing. Giulia Neviani

Geom. Luca Mastrangelo

DIRIGENTE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing. Ursula Montanari

Indice generale

1. NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
1.1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
1.2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	7
1.3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
1.4. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO.....	10
1.5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	12
2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	14
2.1. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO.....	14
2.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	14
2.3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	15
2.4. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	15
2.5. COPERTURE ASSICURATIVE.....	16
2.6. CAUZIONE DEFINITIVA.....	17
2.7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO.....	18
2.8. CONDOTTA DEI LAVORI E DEI SERVIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	19
2.9. PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	21
2.10. NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE.....	22
3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	23
3.1. DIREZIONE DI LAVORI E SERVIZI E COORDINAMENTO SICUREZZA.....	23
3.2. ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI PER ORDINATIVO DI FORNITURA.....	23
3.3. ACCERTAMENTO DELLE OPERE.....	23
3.4. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	24
3.5. CONSEGNA DEI LAVORI/SERVIZI.....	25
3.6. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI.....	26
3.7. SOSPENSIONI E PROROGHE.....	26
3.8. PENALI.....	27
3.9. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	29
4. DISCIPLINA ECONOMICA.....	30
4.1. ANTICIPAZIONE.....	30

4.2. STATI DI AVANZAMENTO LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	30
4.3. CONTO FINALE - PAGAMENTO A SALDO.....	32
4.4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE.....	34
4.5. CESSIONI DI CREDITI.....	34
4.6. MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	34
4.7. INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	35
4.8. DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI.....	35
5. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI.....	36
5.1. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA.....	36
6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	37
6.1. CARTELLO DI CANTIERE.....	37
6.2. DOCUMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	37
6.3. ESECUZIONE DI TRACCIAMENTI, PROVE, VERIFICHE E ANALISI.....	37
6.4. ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEL CANTIERE.....	38
6.5. CUSTODIA DEL CANTIERE.....	40
6.6. PULIZIA DEL CANTIERE.....	40
6.7. CANTIERI MOBILI.....	41
7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	42
7.1. NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	42
7.2. PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO.....	44
7.3. PENALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI CUI AL PARAGRAFO 7.2.....	44
7.4. PIANI DI SICUREZZA.....	44
7.5. OBBLIGHI RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI.....	46
7.6. OBBLIGHI RELATIVAMENTE AI SUBAPPALTATORI.....	46
7.7. SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PERICOLOSE.....	47
7.8. DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE.....	47
7.9. IDENTIFICABILITÀ DEI LAVORATORI.....	48
7.10. TUTELA DEI LAVORATORI.....	49
8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	51
8.1. SUBAPPALTO.....	51
8.2. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	52
8.3. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	53

9. CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	53
9.1. CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	53
9.2. RISERVE DELL'APPALTATORE.....	53
9.3. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	54
9.4. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER COLPA DELL'APPALTATORE.....	54
10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI.....	55
10.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI E GRATUITA MANUTENZIONE SINO AL COLLAUDO.....	55
10.2. COLLAUDO - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	57
10.3. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI.....	57
11. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	59
11.1. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.....	59
11.2. UTILIZZO DEL CANTIERE DA PARTE DI ALTRE DITTE.....	60
11.3. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO.....	60
11.4. TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	61
11.5. ONERI ED OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE.....	61
11.6. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	65
11.7. AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI MATERIALI.....	65
11.8. DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	66
11.9. DANNI AGLI IMMOBILI ESISTENTI ADIACENTI AL CANTIERE.....	66

Definizioni

Ai fini del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto si intendono:

- per **Amministrazione** il Comune di Reggio Emilia;
- per **Stazione Appaltante** il Comune di Reggio Emilia;
- per **Appaltatore** l'Impresa Affidataria dei lavori;
- per **R.U.P.** il Responsabile Unico del PROGETTO;
- per **Codice** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati;
- per **Capitolato Generale**, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 per gli articoli ancora vigenti ;

1. NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.1. Oggetto dell'Accordo Quadro

La procedura aperta ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro art.59 del Codice, con un unico operatore economico.

Gli interventi oggetto dell'Accordo non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli che si renderanno necessari rispetto alle esigenze della stazione Appaltante, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso.

L'Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare gli affidamenti (ORDINATIVI DI FORNITURA) che verranno successivamente assegnati all'operatore economico selezionato (Appaltatore) durante il periodo di durata temporale stabilito dal presente capitolato e che saranno volti:

- all'esecuzione di **interventi di manutenzione programmata e straordinaria** che dovessero rendersi necessari per garantire l'efficienza funzionale del patrimonio infrastrutturale ed opere connesse,
- al **Servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio** delle strade comunali per la stagione invernale c.d. "Servizio Neve".

L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate all'operatore economico con appositi contratti applicativi, di seguito denominati ORDINATIVI DI FORNITURA (OdF) che verteranno sulle varie tipologie di lavori e servizi previsti dall'Accordo Quadro.

Tali affidamenti saranno preceduti da approvazione di determinazione dirigenziale, recante l'oggetto dell'affidamento e relativo impegno di spesa.

Si dà tuttavia atto che l'Amministrazione, in considerazione delle esigenze manutentive del proprio patrimonio stradale, prevede la stipulazione di un primo contratto applicativo avente ad oggetto il c.d. "Servizio neve" (comprendente la parte di servizio denominata quota fissa), avente durata di DUE stagioni invernali (2024-2025, 2025-2026), per il periodo 15 novembre - 15 marzo, con periodo di vigenza contrattuale dunque di 17 settimane per stagione invernale.

Il presente accordo quadro ha natura mista avendo ad oggetto un complesso di attività riconducibili sia a prestazioni di servizi che di lavori ai sensi dell'art. 14 del Codice.

Le prestazioni oggetto del presente accordo relative al Servizio Neve sono riportate dettagliatamente nel Elaborato n°5 - Disciplinare del Servizio Neve e nei relativi Allegati (anch'essi

parte integrante del contratto), mentre le specifiche tecniche e prestazionali dei lavori e dei materiali per gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sono indicate nell'allegato "Elaborato n° 4 - Capitolato Speciale d'appalto - Norme tecniche degli interventi di manutenzione".

1.2. Descrizione delle Prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono finalizzate a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità delle infrastrutture stradali di pertinenza comunale attraverso lavori di manutenzione programmata o straordinaria ed al servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio.

La **manutenzione programmata e straordinaria** del patrimonio stradale del Comune si prefigge l'obiettivo di preservarne la conservazione, la protezione, la qualità e la cura, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, evitare il degrado e garantire un buon livello di vivibilità del territorio.

Per quanto riguarda il patrimonio infrastrutturale è necessario quindi prevedere diverse tipologie di interventi:

- Manutenzione programmata: riguarda gli interventi di manutenzione periodica da attuarsi secondo uno specifico programma annuale e pluriennale sulle infrastrutture comunali ammalorate a seguito dell'ordinario utilizzo.
- Manutenzione straordinaria: possono rientrare in questa fattispecie lavori di manutenzione straordinaria finalizzati:
 - al mantenimento e/o miglioramento delle caratteristiche funzionali e di utilizzo delle infrastrutture stradali,
 - all'eventuale adeguamento normativo delle stesse,
 - all'attuazione di interventi di riorganizzazione degli spazi in base alle nuove modalità di utilizzo e/o interventi di moderazione del traffico.

I lavori di manutenzione programmata e straordinaria si esplicano in lavorazioni che principalmente consistono in operazioni di asfaltatura previa fresatura degli strati superficiali o bonifica con rifacimento degli strati di fondazione, sistemazione di cordoli, chiusini cavidotti e sottoservizi e altri eventuali elementi connessi, interferenti con le lavorazioni di sistemazione della infrastruttura.

Il **Servizio di manutenzione invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio** denominato "**Servizio Neve**" riguarda tutte le attività necessarie per mantenere in piena efficienza e sicurezza il

piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile e lungo le pertinenze stradali; il servizio prevede almeno le seguenti prestazioni a carico dell'appaltatore:

- a) trattamento preventivo antighiaccio e servizio di sgombero neve;
- b) fornitura e caricamento sui mezzi di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) necessaria all'espletamento del servizio salatura;
- c) preparazione e aspersione sul piano viabile e sue pertinenze di composti salini antigelo;
- d) mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per l'immediato inizio del servizio durante tutto il periodo invernale.

Tutti i lavori ed i servizi sopra descritti potranno riguardare le strade, le banchine, i marciapiedi, le piste ciclabili, i parcheggi, i ponti, sovrappassi, sottopassi di proprietà o competenza comunale riportate nell'elaborato n° 6 – Planimetria rete stradale oggetto dell'accordo quadro e nell'elaborato n°7 - Elenco Strade.

Si specifica che, nell'ambito del "patrimonio infrastrutturale", potranno rientrare le opere di urbanizzazione a qualsiasi titolo acquisite, che dovessero entrare a far parte del patrimonio comunale anche successivamente alla stipula dell'accordo stesso.

I lavori di manutenzione straordinaria previsti dall'accordo quadro sono riconducibili alla categoria prevalente OG 3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari. CLASSIFICA VI.

Le categorie sono individuate dall'allegato II.12 del Codice alla tabella A

Nell'elenco seguente sono riportati le **attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n.190, che sono previste nell'appalto:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

1.3. Durata dell'accordo Quadro

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura (Appaltatore) ha una **durata temporale di DUE anni (24 mesi), con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e di proroga tecnica per ulteriori sei mesi.**

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può affidare all'Appaltatore il singolo Ordinativo di Fornitura. Tale periodo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro o dalla eventuale data di Consegna anticipata dei lavori/servizi del primo degli Ordinativi di Fornitura. L'Accordo Quadro potrà risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, anche all'esaurimento della somma definita come importo massimo disponibile. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti specifici Ordinativi di Fornitura il cui totale equivale all'intero importo massimo disponibile.

Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo, ma sarà applicato sull'elenco prezzi e si tradurrà pertanto in maggior quantità di lavori eseguibili.

Alla scadenza del suddetto termine biennale l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni di rinnovo o proroga di cui al presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza degli ordinativi di fornitura nella misura risultante dal collaudo/certificato di verifica di conformità e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun ordinativo di fornitura. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi (ordinativi di fornitura) di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi e dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli ordinativi di fornitura.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei servizi e/o dei lavori prima della stipula dei singoli contratti applicativi (OdF), si provvederà alla stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare** il presente accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 2 (due) anni, subordinatamente alle esigenze

dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità morale e professionale dell'appaltatore, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell'attività nel periodo precedente.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario. Entro successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra l'operatore economico parte dell'accordo quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di **prorogare** il presente accordo quadro per un massimo di 6 (sei) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice.

1.4. Valore stimato dell'Accordo Quadro

La fattispecie contrattuale dell'accordo è definibile quale contratto normativo finalizzato alla fissazione del contenuto di futuri affidamenti specifici (formalizzati da appositi ORDINATIVI DI FORNITURA, d'ora in avanti anche definiti OdF) che l'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare a suo insindacabile giudizio.

Gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione ed alle disponibilità di risorse previste dal bilancio.

Pertanto l'importo complessivo dell'Accordo è presunto, non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza e non costituisce per l'impresa selezionata (Appaltatore) un importo minimo garantito.

L'importo dei singoli Ordinativi di Fornitura terrà conto dei limiti posti dagli stanziamenti di bilancio per i capitoli di riferimento.

L'importo stimato dell'accordo quadro ammonta a Euro 4.019.680,00 annui, articolato su due annualità come di seguito suddiviso PER CIASCUN ANNO:

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E “SERVIZIO NEVE” DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - IMPORTO ANNUO	
	EURO
A.1) Servizio Neve QUOTA FISSA	€ 229.680,00
A.2) Servizio Neve QUOTA VARIABILE	€ 630.000,00
A.3) Lavori di manutenzione programmata e straordinaria	€ 3.160.000,00
Totale capo A	€ 4.019.680,00

(*) gli importi da inserire nei quadri economici dei singoli ORDINATIVI DI FORNITURA alla voce “Incentivo per funzioni tecniche art. 45 del Codice” verranno quantificati di volta in volta in sede di progettazione esecutiva in base al Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante - Funzioni Tecniche del Comune di Reggio Emilia.

Le attività A.1 (Quota fissa Servizio Neve) qualificate come attività a “canone” verranno remunerate mediante corresponsione di un canone, liquidato periodicamente alle condizioni di cui al successivo paragrafo 4. L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività A.1 sarà in ogni caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato dall’Amministrazione a base di gara.

I servizi e i lavori di cui ai punti A.2 (Quota Variabile Servizio Neve) e A.3 (Lavori di Manutenzione programmata e straordinaria) sono costituite da prestazioni da eseguire su richiesta specifica dall’Amministrazione e verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale scontati della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara ed alle condizioni previste nei capitoli successivi.

Ai sensi dell’art. 41 comma 13 e 14 del Codice, si specifica che i **costi della manodopera** sono determinati sulla base del CCNL del settore edile ed affini; detti costi verranno determinati in sede di definizione di ciascun intervento e sono scorporati dall’importo soggetto a ribasso al pari degli oneri della sicurezza. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il

ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14 secondo periodo D.Lgs. 36/2023" (Delibera ANAC 528 del 15/11/2023 e Parere MIT n. 2505 del 17/04/2024).

L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli **oneri della sicurezza** ai sensi della vigente normativa.

Gli oneri della sicurezza verranno pertanto analiticamente determinati per ogni specifico intervento ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Detti oneri della sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito.

Gli importi dei singoli contratti applicativi (con l'esclusione dell'OdF del Servizio Neve Quota Fissa) non sono predeterminati ne predeterminabili e potranno variare a seconda dei servizi/lavori richiesti all'operatore economico.

1.5. Modalità di Stipulazione del Contratto

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, a spese e oneri della ditta aggiudicataria (come da regolamento della Stazione Appaltante), in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione. Si applica quanto disposto all'art.18 del Codice.

La ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione. Qualora l'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro e revocare l'aggiudicazione, nonché procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

L'impresa aggiudicataria nominerà un **responsabile del contratto** (eventualmente coincidente con il direttore tecnico) con funzioni di interfaccia generale verso il Comune di Reggio Emilia.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

I singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata oppure con contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite successivi ORDINATIVI DI FORNITURA nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerità non consentano la stipula tramite scrittura privata.



I singoli ordinativi di fornitura non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'operatore economico e l'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori, al di fuori dell'Accordo Quadro, tramite autonoma procedura di gara ad evidenza pubblica, senza che l'aggiudicatario dell'accordo quadro possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera b), del D.Lgs 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento dei singoli contratti applicativi (OdF) e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte dell'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso.

2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1. Interpretazione del Contratto e del Capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro/servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

2.2. Documenti che fanno parte del Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Accordo Quadro i seguenti Elaborati del progetto posto a base di gara:

- Elaborato n° 1 - Relazione tecnico-illustrativa;
- Elaborato n° 2 - Elenco Prezzi;
- Elaborato n° 3 – Capitolato Speciale di Accordo Quadro – Schema di Contratto
- Elaborato n° 4 - Capitolato Speciale d'Accordo Quadro - Norme tecniche degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata
- Elaborato n° 5 – Disciplinare del Servizio Neve e relativi Allegati
- Elaborato n° 6 – Planimetria rete stradale oggetto dell'accordo quadro
- Elaborato n° 7 - Elenco strade
- Elaborato n° 8 – Schema di Ordinativo di Fornitura
- Elaborato n° 9 - documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (per i servizi);

Oltre agli elaborati progettuali sono contrattualmente vincolanti :

- i Piani Operativi di Sicurezza consegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione, di cui all'articolo 89 comma 1 lettera h) del Decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- le Polizze di garanzia;

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ancorché non materialmente allegate e in particolare:

- il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, per gli articoli ancora vigenti;
- il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010, per gli articoli ancora vigenti;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati;
- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

L'Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla Stazione Appaltante.

Come previsto all'art.1 del presente Capitolato Speciale d'Accordo Quadro, le singole prestazioni sono affidate mediante contratti di appalto specifici (OdF) che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo Quadro previa approvazione dei relativi progetti (se presenti).

2.3. Requisiti di Partecipazione

I requisiti di partecipazione sono stabiliti e riportati dalla determina a contrarre e nel bando di pubblicazione della gara d'appalto.

2.4. Spese a Carico dell'Appaltatore

Per la partecipazione alla gara per la conclusione dell'accordo quadro di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di bollo e registrazione del contratto;
- le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro ;
- gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ai sensi del successivo paragrafo 10.2;
- Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione come definiti nel Capitolato Speciale d'Accordo Quadro - Norme tecniche degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata;
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui ai successivi paragrafi;
- Le spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo, presenti o prodotti;
- I calcoli per la determinazione dell'eventuale revisione prezzi, da sottoporre alla verifica ed approvazione dell'Amministrazione.

L'enunciazione degli oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali, questi sono a completo carico dell'Appaltatore, fatta esclusione per l'IVA che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

2.5. Coperture Assicurative

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori/servizi del primo ordinativo di fornitura, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi oggetto del presente capitolato.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi medesimi.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo indicato al comma 12 del citato art. 117.

- Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante l'esecuzione dei lavori/servizi e garanzia di manutenzione.
 - Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei: € 5.000.000;
 - Partita 2 Opere ed impianti preesistenti: € 515.000,00
 - Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a € 257.500,00;
- Sezione B Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere/servizi - € 1.500.000,00

Inoltre per tutti i veicoli, soggetti alla disciplina del D.Lgs 209/2005, utilizzati nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto (vedi in particolare il Servizio Neve) dovrà essere attivata copertura assicurativa RCA con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila di Euro).

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O e RCA non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

2.6. Cauzione Definitiva

La cauzione definitiva, (a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio/dei lavori), sarà prestata ai sensi dell'art. 117 comma 1 del codice per un ammontare pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro.

Per gli affidamenti specifici è stabilito che la cauzione definitiva ammonti al 10% dell'importo di affidamento, con l'eventuale maggiorazione indicata dal comma 2 di detto art. 117.

La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo lavori/servizi relativo alla sommatoria dei singoli Ordinativi di Fornitura per lavori/servizi eseguiti pari all' 80% dell'importo dell'intero Accordo Quadro relativo ai lavori.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell'Accordo Quadro se non c'è nessun Ordinativo di Fornitura in

corso di esecuzione. In caso contrario cessa di avere effetto ed è svincolata all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di Collaudo/Certificato di verifica di Conformità relativo all'ultimo Ordinato di Fornitura affidato in attuazione dell'Accordo Quadro stesso; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori/servizi da eseguirsi d'ufficio o rimborsi dovuti all'interno delle condizioni dei successivi Ordinato di Fornitura. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

2.7. Disposizioni Particolari riguardanti l'Accordo Quadro

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro e i progetti per quanto attiene alla perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dà atto inoltre, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e servizi che, come da eventuale verbale di consegna del lavoro/servizio o OdF sottoscritto col R.U.P, con il Direttore dei Lavori/DEC. consentono l'immediata esecuzione dei lavori/servizi.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi e all'esecuzione dei servizi e dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.

A tal fine, l'operatore economico deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico ed i nominativi del personale referente dell'Accordo Quadro. L'operatore economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per eventuali urgenze. L'impresa designa inoltre un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

I codici identificativi gara relativi agli eventuali contratti applicativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più Ordinativi di fornitura.

Gli articoli del presente Capitolato si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche agli Ordinativi di Fornitura.

Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dei Lavori e/o DEC, così facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre a noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei servizi/lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

L'accordo quadro si estende automaticamente anche alle strade che dovessero, in futuro, entrare a far parte del patrimonio comunale.

L'esecuzione dei lavori/servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.

I lavori/servizi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D. Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

2.8. Condotta dei lavori e dei servizi da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve **eleggere domicilio** ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale (*L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.*) e a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori/i servizi, deve nominare un suo Rappresentante e depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.

Il rappresentante dell'Appaltatore deve essere autorizzato all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori/dei servizi, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'Appaltatore.

Ogni variazione del domicilio indicato precedentemente, o delle persone indicate precedentemente, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del rappresentante l'Appaltatore deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Per quanto attiene i lavori di manutenzione programmata e straordinaria, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'Amministrazione previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori e dei servizi con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere e all'espletamento dei servizi.

L'Appaltatore deve nominare, prima dell'inizio dell'Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico), eventualmente coincidente con il rappresentante dell'Appaltatore indicato precedentemente, nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività e deve essere sempre reperibile dal D.L. (Direttore dei Lavori dell'Amministrazione) e dal DEC tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L./DEC e/o dall'Amministrazione s'intendono date all'Appaltatore. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'Accordo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso. L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Appaltatore

possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Appaltatore provvede alla sostituzione entro 10 gg. solari dalla richiesta pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore può anche prevedere la nomina di un Responsabile del Servizio Neve che si sostituisce al D.T. per l'espletamento delle funzioni di cui sopra esclusivamente in riferimento al Servizio Neve. Per il Responsabile del Servizio Neve, se nominato, valgono comunque tutte le disposizioni riguardanti il D.T. di cui sopra.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall'Appaltatore deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

2.9. Personale dell'appaltatore

Per l'espletamento delle attività manutentive l'Appaltatore deve disporre di personale addetto professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti.

Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste.

L'Appaltatore dovrà poter organizzare i lavori/servizi su più squadre al fine di far fronte a più interventi contemporaneamente. La squadra di operai/personale impiegata in ogni cantiere/attività dovrà essere conforme alla tipologia dei lavori/servizio da eseguire ed alle disposizioni normative in materia.

Il personale addetto agli interventi sulla rete stradale comunale, dovrà essere dotato di idonea targhetta di riconoscimento e di idonei DPI.

L'abbigliamento dovrà essere omogeneo per tutti gli operatori impegnati nelle lavorazioni al fine di consentire la riconoscibilità ed identificazione del cantiere con dei lavori di manutenzione di beni di competenza comunale.

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L'Appaltatore, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando

all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).

Per quanto riguarda il *servizio neve* dovrà essere fornito l'elenco del personale impiegato, e rispettivamente tutti i dati relativi agli automezzi, macchine agricole ed attrezzature utilizzate (modello, potenza, targa, numero di telaio, ecc.), polizze assicurative e localizzazione dei mezzi stessi. Dovranno essere comunicate al Comune le generalità di tutti i conducenti, così come quelle del responsabile del servizio neve se designato dall'appaltatore.

2.10. Norme generali sull'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, nel "Capitolato Speciale d'appalto - Norme tecniche". Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema.

In generale i materiali forniti e gli interventi realizzati su impianti tecnologici dovranno essere accompagnati dalla certificazione di idoneità, se prevista a seconda della tipologia merceologica e della tipologia delle lavorazioni eseguite, come previsto dalle vigenti normative in materia.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi a quanto previsto dal **REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (MARCATURA CE)**.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Per la puntuale descrizione delle prestazioni del servizio neve si rinvia a quanto definito nell'Elaborato n° 5 - Disciplinare del Servizio Neve e relativi Allegati, mentre per i lavori di



AREA SVILUPPO TERRITORIALE
Servizio Cura della Città

via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

manutenzione straordinaria si rimanda all' Elaborato n° 4 - Capitolato Speciale d'appalto - Norme tecniche degli interventi di manutenzione.

3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

3.1. Direzione di Lavori e Servizi e Coordinamento Sicurezza

L'Amministrazione istituirà:

- per ciascun Ordinativo di Fornitura di lavori, un Direttore dei Lavori ed un Ufficio di Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere, come previsto dall'art. 114 del codice, per lo svolgimento delle funzioni elencate all'allegato II.14 del Codice.
- per ciascun Ordinativo di Fornitura del servizio neve, un Direttore dell'esecuzione del Contratto ed un Ufficio di direzione del Servizio per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio.

I nominativi del Direttore dei Lavori, del direttore dell'esecuzione del contratto, dei tecnici dell'Ufficio di Direzione dei lavori/del servizio, e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 92 del dlgs 81/08), verranno comunicati all'Appaltatore all'atto della stipulazione di ciascuno degli Ordinativi di Fornitura.

3.2. Adempimenti Preordinati all'inizio dei Lavori per Ordinativo di Fornitura

Prima dell'inizio dei lavori, relativi ad uno specifico ordinativo di fornitura lavori, l'Appaltatore dovrà:

- Presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa (se dovuta ai sensi del CCNL applicato) l'iscrizione ad una Cassa Edile, e l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero di cui al successivo paragrafo 7.2;
- Presentare il Programma Esecutivo dei Lavori come previsto dal successivo paragrafo 3.4;
- Installare a sua cura e spese il cartello di cantiere come previsto dal successivo paragrafo 6.4.

3.3. Accertamento delle Opere

Il Direttore dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento all'accertamento delle opere compiute: qualora l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si

presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire.

3.4. Programma Esecutivo dei Lavori

Nel caso in cui all'interno di singoli Ordinativi di Fornitura di Lavori vi siano degli interventi complessi e/o particolari, per durata o per necessità di organizzazione temporale e di priorità, verrà richiesto all'Appaltatore un programma dettagliato dei lavori da eseguire.

Tale programma dovrà essere preliminarmente approvato e/o modificato dalla D.L. prima di renderlo esecutivo a tutti gli effetti.

Il Programma Esecutivo dei Lavori sarà costituito da un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gantt), definito in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Il Programma Esecutivo dei Lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Amministrazione, mediante l'apposizione di un visto del Direttore lavori entro 5 giorni dalla presentazione.

L'Amministrazione può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori e in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.

Qualora l'Amministrazione non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Amministrazione può disporre, mediante ordine di servizio del R.U.P., modifiche o integrazioni al

programma dei lavori dell'Appaltatore, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Amministrazione;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3.5. Consegna dei Lavori/Servizi

Alla sottoscrizione dell'affidamento specifico (Ordinativo di Fornitura) seguirà la consegna formale dei lavori o dei servizi.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori/servizi conseguentemente alla sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura o di consegnarli in via d'urgenza nelle more della stipula formale del contratto. Ciascun affidamento specifico individuerà il termine temporale nell'arco del quale l'Appaltatore dovrà dar concluse le prestazioni oggetto del contratto in funzione della tipologia degli interventi manutentivi.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attività previste all'interno di un affidamento specifico, l'Appaltatore informerà per iscritto la direzione dei lavori/ il direttore dell'esecuzione del contratto che, previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale di ultimazione.

La consegna dei lavori o del servizio potrà essere effettuata in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace. In tal caso l'appaltatore dovrà comunque consegnare prima dell'effettivo inizio dei lavori la cauzione

definitiva e la polizza CAR di cui all'art. 2.4 -2.5.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori o del servizio, il Direttore dei Lavori/DEC fissa un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, anche se i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori/servizi, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Si applicano comunque le disposizioni previste dall'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice.

3.6. Tempo Utile per l'Ultimazione dei Lavori e dei Servizi

Le prestazioni oggetto dei contratti applicativi (Ordinativi di Fornitura) devono essere ultimate entro i termini contrattuali definiti nei rispettivi ordinativi di fornitura; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.

Nel calcolo del suddetto tempo contrattuale si terrà conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali sfavorevoli e alle relative condizioni climatiche.

Nel suddetto tempo contrattuale sarà compreso inoltre quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori e dei servizi

L'ultimazione dei lavori/servizi, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori e o DEC il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Per quanto riguarda il Servizio Neve dovranno comunque essere rispettate le tempistiche per l'espletamento del servizio indicate nell'Elaborato 5 - Disciplinare del Servizio Neve e relativi Allegati.

3.7. Sospensioni e Proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori o i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori,

il DEC o il R.U.P. possono disporre sospensioni dei lavori o dei servizi che non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore, come previsto dall'articolo 121 del Codice e dall'allegato II art. 8.

Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori/i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga.

La disposizione di sospensioni e riprese dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il Programma Esecutivo dei Lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti del paragrafo 3.4.

3.8. Penali

All'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante l'esecuzione del singolo Ordinativo di Fornitura di lavori si applicherà una penale per le seguenti ipotesi di inadempienza:

- dieci (10) per cento dell'importo di ciascun Ordinativo di Fornitura per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da realizzare;
- dieci (10) per cento dell'importo di ciascun Ordinativo di Fornitura per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell'opera;
- uno (1) per mille dell'importo di ciascun Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l'urgenza di esecuzione;
- uno (1) per mille dell'importo di ciascun Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte.

Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:

- nel caso in cui l'Appaltatore sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. è soggetto ad una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi;

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Per quanto riguarda gli Ordinativi di Fornitura del Servizio Neve si applicheranno le seguenti penali:

- Qualora il DEC rilevi che non è stata effettuata in modo efficace, o secondo gli standards qualitativi di base, la spalatura neve e/o il servizio di salatura preventiva antighiaccio, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'intero importo contrattuale annuale stimato del Servizio Neve.
- Se il ritardo nei tempi di presenza sul luogo di effettuazione degli interventi si protrae di oltre un'ora, per ogni ora di ritardo verrà applicato il raddoppio della penale; se il ritardo supera le tre ore, questo costituirà causa di risoluzione del contratto.
- manomissione volontaria del sistema di rilevamento satellitare GPS: penale del 0,1% dell'importo contrattuale per ogni impianto manomesso;

Qualora l'intervento fosse reiteratamente effettuato in maniera non conforme a quanto richiesto dal Disciplinare del Servizio Neve (tale valutazione sarà effettuata in via discrezionale da parte del Responsabile Unico di Progetto dell'Amministrazione Comunale), ciò costituirà causa automatica di risoluzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore accumuli penali/trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell'importo del singolo Ordinativo di Fornitura di lavori o servizi, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale dello specifico Ordinativo ai sensi dell'art.122 del Codice.

3.9. Inderogabilità dei Termini di Esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- i) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

4. DISCIPLINA ECONOMICA

4.1. Anticipazione

Essendo l'Accordo Quadro contratto di natura normativa, per cui l'importo complessivo stimato non impegna la stazione appaltante ad Ordinatori di Fornitura fino a quella concorrenza, e non costituisce per l'operatore economico selezionato minimo garantito, l'anticipazione potrà essere richiesta con riferimento ai singoli affidamenti (Ordinatori di Fornitura).

Ai sensi del dell'art.125 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante, relativamente ai singoli Ordinatori di Fornitura di lavori/servizi affidati in attuazione dell'Accordo Quadro, eroga su richiesta dell'Appaltatore l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20%, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori/servizi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'I.V.A. all'aliquota di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione sarà riferita e gestita nell'ambito dei singoli Ordinatori di Fornitura di lavori/servizi.

4.2. Stati di Avanzamento Lavori - Pagamenti in Acconto

I pagamenti inerenti le opere ed i servizi affidati verranno effettuati secondo la cadenza stabilita negli affidamenti specifici.

I pagamenti, se previsti in acconto, avverranno sulla base di apposita documentazione di avanzamento, mantenendo di norma un pagamento a saldo dell'importo pari al 10%.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una *ritenuta dello 0,50%* (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo nei tempi ed alle condizioni stabilite dall'art. 11 co. 6 del Codice.

Le modalità relative all'emissione ed al pagamento delle rate di acconto sono disciplinate dall'art. 125 commi 2 e segg. del Codice

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che abbiano eseguito lavori riferiti al S.A.L. in pagamento;

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- Alla consegna al Direttore dei lavori/DEC della documentazione necessaria alla contabilizzazione;

Per quanto riguarda il Servizio Neve

L' Appaltatore avrà diritto a pagamenti alle seguenti scadenze:

- quota fissa e quota variabile prevista in bilancio per prestazioni erogate dal 15 novembre al 31 dicembre: entro 30 gg. dalla verifica di congruità dell'importo (1° rata stagionale);
- quota fissa e quota variabile per prestazioni erogate dal 01 gennaio al 15 marzo più eventuale saldo della prima rata: entro 30 gg. dalla verifica di congruità dell'importo (2° rata stagionale), a chiusura delle prestazioni stagionali, che sarà condotta entro il successivo mese di novembre.

Il pagamento relativo alle diverse rate di fatturazione del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle rispettive fatture.

Le fatture emesse dall'Appaltatore in formato elettronico non potranno avere data anteriore alla data del certificato di pagamento per i pagamenti in acconto e alla data di approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione per la rata di saldo.

Per la QUOTA FISSA, la fatturazione sarà suddivisa in due rate, compatibilmente con quanto previsto in bilancio, a copertura dei servizi erogati distintamente per i periodi:

- Novembre – Dicembre
- Gennaio - Marzo.

Per la QUOTA VARIABILE, la fatturazione sarà suddivisa in due rate, compatibilmente con quanto previsto in bilancio, a copertura dei servizi erogati distintamente per i periodi:

- Novembre – Dicembre
- Gennaio – Marzo.

Alla fine del mese di NOVEMBRE l'appaltatore potrà presentare le bolle e la fattura attestanti l'acquisto del sale marino/salgemma, mentre alla fine dei mesi di: DICEMBRE – MARZO, l'appaltatore presenta regolare contabilità nella quale indica le prestazioni effettuate e l'eventuale riacquisto del sale marino/salgemma.

Solo a seguito del controllo e previa comunicazione da parte della Comune potrà essere presentata regolare fattura secondo le scadenze sotto indicate.

Si precisa che le prestazioni del Servizio Neve, relativamente alla quota variabile, sono valutate sulla base dei report dei gps e secondo le disposizioni dell'Elenco Prezzi e del prospetto mensile riepilogativo degli interventi, compilato con indicazione del tipo di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e materiali impiegati e degli orari di inizio e fine redatto dall'Appaltatore e controllato dai Funzionari Responsabili.

Si precisa inoltre che non sono erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS senza adeguata giustificazione.

4.3. Conto Finale - Pagamento a Saldo

Il conto finale è redatto con le modalità indicate dall'art. 12 lettera e) dell'allegato II.14 del Codice

In particolare:

Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. È sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.

Con il Conto Finale il Direttore dei Lavori accerta e propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'approvazione del Certificato di Collaudo/(Regolare Esecuzione) e alle condizioni indicate nel seguito.

Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'invito del R.U.P..

Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al paragrafo 4.2, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo/(Regolare Esecuzione), previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, conforme alle disposizioni di cui all'art. 117 comma 12 del Codice.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento della rata a saldo è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni esposte alla fine del paragrafo 4.2.

Per quanto riguarda il Servizio Neve l'atto di liquidazione dell'ultima rata a saldo avverrà a seguito dell'acquisizione della documentazione necessaria al calcolo del conguaglio stesso. A tale proposito si stabilisce quanto segue:

- Il Committente, entro 30gg., dalla ricezione della sopracitata documentazione deve trasmettere per iscritto all'appaltatore tutte le eventuali contestazioni;
- Limitatamente alle somme non contestate si provvederà alla firma congiunta di un verbale di chiusura d'esercizio, la firma del quale è il documento autorizzatorio per l'appaltatore ad emettere fattura che verrà pagata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura. Limitatamente alle somme contestate, ove le parti non raggiungessero subito un bonario accordo, le ragioni del dissenso saranno deferite alla autorità competente.

Si precisa che le prestazioni del Servizio Neve, relativamente alla quota variabile, sono valutate sulla base dei report dei gps e secondo le disposizioni dell'Elenco Prezzi e del prospetto mensile riepilogativo degli interventi, compilato con indicazione del tipo di servizio eseguito, del tratto di

strada interessato, del personale, mezzi e materiali impiegati e degli orari di inizio e fine redatto dall'Appaltatore e controllato dai Funzionari Responsabili.

Si precisa inoltre che non sono erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS senza adeguata giustificazione.

4.4. Modalità di Pagamento e di Riscossione

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore è tenuto a notificare alla Amministrazione gli estremi dell'istituto bancario e del conto corrente presso il quale verranno effettuati i bonifici di pagamento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3 comma 8 della legge n.136 del 2010 e successive modifiche l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina della legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nel caso di finanziamento mediante mutuo Cassa Depositi e Prestiti con i Fondi del Risparmio Postale i pagamenti, per la quota finanziata con tale modalità, saranno assoggettati alle procedure di richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. e pertanto, si richiamano espressamente le disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'art. 13, del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni dalla L. 131/1983, in particolare, che "il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione alla cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale. Inoltre sul luogo dei lavori finanziati bisognerà apporre cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con i fondi del risparmio postale » e a far sì che la medesima dicitura, risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa".

4.5. Cessioni di Crediti

Le cessioni di crediti del corrispettivo di appalto sono disciplinate dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.

4.6. Modifiche del contratto

Le modifiche apportate alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro da parte

dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da quanto disposto dall'articolo 120 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare alle prestazioni tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori/servizi eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportate dall'Amministrazione saranno pagati con i prezzi dell'elenco prezzi.

Nessuna variazione o addizione alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro approvato può essere apportata dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore lavori/DEC.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Appaltatore stesso, secondo le disposizioni del Direttore Lavori/DEC.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro, è fatto obbligo all'Appaltatore di eseguirle alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale può ordinare l'esecuzione di lavori in quantità inferiore rispetto alle previsioni di contratto.

4.7. Invariabilità dei Prezzi

I prezzi dell'elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili salvo quanto previsto dall'art 60 del Codice per la Revisione dei prezzi.

4.8. Determinazione Nuovi Prezzi

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori/DEC e l'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi sulla base dei riferimenti di mercato effettuando una specifica analisi di prezzo. , con riferimento ai prezzi applicati al presente appalto, da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dall'Amministrazione.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso proposto in sede di presentazione dell'offerta nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante Accordo Quadro.

5. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI

Si applicano le disposizioni di cui all'art 12 dell'allegato II.14 del Codice, e quanto definito nei singoli Ordinativi di fornitura.

In generale la misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opere.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Le prestazioni del Servizio Neve, relativamente alla quota variabile, sono valutate sulla base dei report dei gps e secondo le disposizioni dell'Elenco Prezzi e del prospetto mensile riepilogativo degli interventi, compilato con indicazione del tipo di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e materiali impiegati e degli orari di inizio e fine redatto dall'Appaltatore e controllato dai Funzionari Responsabili.

Si precisa inoltre che non sono erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS senza adeguata giustificazione.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi allegato.

5.1. Valutazione dei Manufatti e dei Materiali a Piè d'Opera

Non saranno valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A titolo generale si riporta quanto di seguito, valido principalmente nel caso di cantieri fissi (ad esclusione di quanto disposto al capitolo 6.7), ma nello specifico si rimanda a quanto disposto dall'Elaborato n°4 capitolato speciale di accordo quadro - norme tecniche degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata ed all'Elaborato n°5 - disciplinare del servizio neve e relativi allegati, per il Servizio Neve.

6.1. Cartello di Cantiere

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a predisporre ed esporre in sito, nel caso di cantieri non mobili, almeno 2 esemplari del cartello indicatore, con le **dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza**, realizzato secondo il modello fornito dal Direttore dei Lavori con materiale non deperibile, che prevederà le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, in particolare con l'inserimento degli eventuali subappaltatori.

6.2. Documentazione per l'Accettazione dei Materiali

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

Prima di procedere con una qualsiasi lavorazione devono essere obbligatoriamente presentate al Direttore dei Lavori per l'approvazione, senza invito alcuno e a proprie spese:

- **Schede tecniche relative alla posa in opera;**
- **copia della Dichiarazione di Prestazione di ciascun prodotto da costruzione che deve essere obbligatoriamente marcato CE.**

Ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori l'Appaltatore deve elaborare dettagli costruttivi o eseguire un'opera campione per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

6.3. Esecuzione di Tracciamenti, Prove, Verifiche e Analisi

L'Appaltatore si obbliga a sue spese a:

- eseguire i tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e a conservare sino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte;
- all'esecuzione, presso laboratori autorizzati, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste espressamente dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. All'Amministrazione è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altri laboratori autorizzati;
- alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore;
- alla verifica del calcolo statico delle opere strutturali in legno, acciaio e cemento armato, anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della Direzione Lavori delle strutture;
- a farsi carico di tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell'onorario per il collaudatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore con la firma del contratto dichiara che ha tenuto conto di questi oneri e obblighi nello stabilire il proprio ribasso di gara;
- a fornire di un'adeguata documentazione fotografica digitale delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, in particolare relativamente alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. Tale documentazione fotografica in formato digitale deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

6.4. Allestimento e Manutenzione del Cantiere

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a:

- a) farsi carico delle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, per l'esecuzione dei lavori e per il collaudo delle opere, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi con l'obbligo di concedere, con il

solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- b) fornire e mantenere gli eventuali segnali stradali, i fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- c) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- d) apprestare nel cantiere idonei locali ad uso ufficio dotati di serratura per il personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica;
- e) costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessori, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua;
- f) mantenere la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) conservare le strade e i passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisorie;
- h) allontanare le acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
- i) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
- j) prima di iniziare qualsiasi lavoro eseguire l'eventuale calcolo analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura dell'opera. Copia dei calcoli è da consegnare alla DL. prima dell'inizio dei lavori. Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in quest'ultimo, salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla DL. A questo scopo, in contraddittorio tra DL e Direttore del cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori eseguiti deve essere rilevata topograficamente documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto o come ordinato dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es.

derivazioni) ed il valvolame devono essere documentati con misurazioni precise.

- k) tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

6.5. Custodia del Cantiere

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a provvedere alla custodia diurna e notturna e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Per l'eventuale affidamento della custodia dei cantieri dovrà osservarsi l'Art.22 della Legge 3/9/1982 n.646 (*L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'Appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda ai sensi di legge*)

6.6. Pulizia del Cantiere

L'Appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

Durante i lavori

- Effettuare i trasporti da e per il cantiere, sia con i propri mezzi che con quelli dei subappaltatori, in modo che le strade pubbliche non vengano sporcate e lavare le aree pubbliche eventualmente sporcate durante il transito dei mezzi, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- Mantenere il cantiere e l'accesso allo stesso puliti e ordinati;
- Pulire quotidianamente i locali in corso di costruzione;

A fine lavori, prima della Presa in Consegna (comunicata dal Direttore dei lavori):

- sgomberare completamente il cantiere da ogni opera provvisoria, dai materiali di rifiuto anche lasciati da altre ditte, dai detriti e dagli scarti delle lavorazioni, eliminando anche la

recinzione e ripristinando completamente lo stato dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori;

- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- l'accurata pulizia, mediante il ricorso a ditta specializzata, dell'intero edificio. In particolare pulizia dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti e controsoffitti, dei serramenti interni e perimetrali, dei bancaletti interni ed esterni, delle scale, ecc., sgombero di macerie residue e dei materiali di scarto di tutte le imprese proprie e non proprie presenti in cantiere, completa pulizia finale delle aree esterne, compreso il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche (inclusi gli oneri di discarica).

6.7. Cantieri Mobili

Per i cantieri mobili dovrà essere predisposta apposita segnaletica temporanea secondo quanto disposto dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al D.M. del 10/7/2002, pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n.226 del 26.09.2002.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

7.1. Norme di Sicurezza Generali

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori;

In particolare, rimane a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n.81/2008.

L'Appaltatore si obbliga ad ogni adempimento previsto dal D.Lgs. n.81/2008.

Tutte le lavorazioni che verranno eseguite sulle arterie stradali di qualsiasi caratteristica e indicate nell'oggetto del presente capitolato, dovranno inoltre rispettare puntualmente i contenuti del vigente Codice della Strada, dei relativi regolamenti attuativi e di ogni altra norma connessa, specie in materia di sicurezza.

L'appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in tutte le attività di manutenzione contrattuali.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.L.vo 81/08 e ss. mm. ii., a seguito dell'Aggiudicazione dell'Accordo Quadro, prima della stipula degli Ordinativi di Fornitura, l'Appaltatore dovrà prendere contatti con l'Amministrazione per essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.

Considerando che per ciascun Ordinativo di Fornitura potrebbero esservi differenti condizioni legate ai rischi interferenti, l'Amministrazione, quando stipulerà un Ordinativo di Fornitura, provvederà, se necessario, a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione individuando, tra l'altro, i relativi costi della sicurezza.

In generale l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione. In caso di tre inadempienze,

L'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'Appaltatore.

Quest'ultimo garantisce inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori/servizi di manutenzione di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori/servizi di manutenzione venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.).

Trattandosi prevalentemente di lavori in ambito stradale presumibilmente privi di interferenze con altre lavorazioni, **l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e di consegnare all'Amministrazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione un piano operativo di sicurezza** (redatto in conformità all'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere/servizio e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto degli affidamenti specifici (ORDINATIVI DI FORNITURA).

L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza, il direttore tecnico responsabile del rispetto del piano stesso.

Resta inteso che successivamente all'atto di stipula di ciascun Ordinativo di Fornitura e comunque prima dell'inizio delle attività previste nel singolo contratto, l'Appaltatore provvederà a stilare un aggiornamento del proprio piano operativo di sicurezza (stilato entro i trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo), complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento (se presente), che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all'Accordo ed al singolo affidamento specifico.

Le gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore dei lavori. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

7.2. Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel **"PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO ED IRREGOLARE E L'EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI"** sottoscritto dall'Amministrazione presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica, per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori e servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale.

7.3. Penali Previste dal Protocollo di cui al paragrafo 7.2

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'Appaltatore nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura:

- da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell'art.6 del Protocollo (Documenti da Conservare in Cantiere indicati al paragrafo 7.8 del presente Capitolato)e per ogni violazione degli obblighi di cui all'art.8, 1° comma del Protocollo (SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE).
- € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art.6.2 del Protocollo).
- da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4 del Protocollo). La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dall'Appaltatore sul cantiere, e/o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato.

I compiti di verifica sono affidati al RUP che potrà esercitarli tramite il Direttore dei Lavori/DEC, che è da lui delegato.

In caso di gravi inadempimenti l'Amministrazione invierà la segnalazione agli organi competenti.

7.4. Piani di Sicurezza

In riferimento ai singoli Ordinativi di fornitura di lavori di manutenzione straordinaria o programmata, prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere a fornire all'Amministrazione:

- eventuali **proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (se predisposto dall'Amministrazione)**;

- l'aggiornamento del **Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In riferimento ai singoli Ordinativi di fornitura del Servizio Neve si ribadisce che tutte le lavorazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di PREVENZIONE INFORTUNI ed IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze, secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio sulla base della propria esperienza, può presentare al Comune integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ogni irregolarità deve essere comunicata all'Ente Committente.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, DUVRI, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che, a richiesta, l'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale impiegato con il numero di posizione assicurativa presso le Aziende sopra citate e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora l'Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

L'Ente Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Inoltre l'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il Contratto.

Lo stesso Appaltatore è tenuto a richiedere all'Amministrazione le informazioni di cui al capoverso b) del comma 1 dell'Articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed a sollecitare l'adozione del coordinamento di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., l'Amministrazione fornisce ai Concorrenti in fase di gara l'elenco dei rischi desunti sulla base delle indagini preliminari effettuate dalla Amministrazione.

7.5. Obblighi Relativamente Ai Lavoratori Dipendenti

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti l'osservanza di:

- i regolamenti in vigore in cantiere/luoghi interessati dal servizio;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro/servizio in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere/luoghi interessati dal servizio;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico in materia di prevenzione degli infortuni.

7.6. Obblighi relativamente ai Subappaltatori

L'Appaltatore dovrà inserire nei contratti di subappalto l'obbligo della consegna del **Piano Operativo di Sicurezza** a carico del subAppaltatore. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere/luoghi

interessati dal servizio, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori/servizi.

7.7. Sospensione di Lavorazioni Pericolose

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati per eliminare la pericolosità delle lavorazioni.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

7.8. Documenti da Conservare in Cantiere

Come previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, ogni impresa presente in cantiere, Appaltatore e subappaltatori, ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione :

- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
- registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
- estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P. che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'art.122 del Codice che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

7.9. Identificabilità dei Lavoratori

Come previsto dal D.Lgs. n.81/2008, dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero e dalla Legge n.136/2010, l'Appaltatore e i subappaltatori devono dotare **tutti i lavoratori presenti nel cantiere**, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, di una **Tessera di Riconoscimento**, rilasciata dall'impresa di appartenenza e che riporti:

- **Nome e Cognome** del lavoratore (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008);
- **Fotografia** del lavoratore (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008);
- **Indicazione del Datore di Lavoro** cioè Denominazione, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al R.E.A. della CCIAA dell'Impresa di appartenenza (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008 e Protocollo);
- **Numero di iscrizione al libro matricola aziendale** (Protocollo);
- **Data di Assunzione** (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);
- **Autorizzazione al subappalto** in caso di lavoratore del subAppaltatore (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);
- **Nominativo del Committente** in caso di lavoratori autonomi (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere.

Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell'inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al R.U.P. della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell'art.92 del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 (cioè *"segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai*

lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto")

L'Amministrazione istituirà una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica.

Il tesserino (che non equivale alla Tessera di riconoscimento), l'apparecchiatura di lettura e la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'Amministrazione.

7.10. Tutela dei Lavoratori

Sui applicano le disposizioni previste dall'art 11 del Codice.

“Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Come previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, in caso di grave ritardo da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, l'Amministrazione si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'Appaltatore mentre i dipendenti dei subappaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute (pagamenti in acconto/saldo), alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, fermi restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 del codice a garanzia dell'osservanza degli obblighi suddetti relativamente all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento con le modalità di svincolo ivi indicate.

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a titolo di acconto previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori/servizi mediante la richiesta all'Autorità competente del

Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori che abbiano realizzato lavori/servizi in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori/servizi in subappalto successivamente all'ultimo pagamento liquidato.

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** è richiesto per i seguenti soggetti:

- Appaltatore, nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato;
- Subappaltatori che hanno eseguito i lavori/servizi in subappalto durante il periodo considerato. Per i Subappaltatori che hanno concluso i lavori/servizi nel periodo di riferimento, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori/servizi, come dichiarata dall'Appaltatore ed accertata dal Direttore lavori/DEC.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è richiesto per l'Appaltatore nonché per i subappaltatori che hanno concluso i lavori/servizi in subappalto successivamente all'ultimo pagamento liquidato.

Per il pagamento degli stati di avanzamento, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera/prestazione, comprensiva degli eventuali lavori/servizi richiesti dall'organo di collaudo.

8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

8.1. Subappalto

I subappalto e l'affidamento in cottimo sono disciplinati dall'art. 119 del codice e devono essere autorizzati dall'Amministrazione, previa richiesta scritta dell'Appaltatore, preventivamente all'inizio dei relativi lavori/servizi oggetto degli Ordinativi di Fornitura.

In particolare è fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'eventuale subappalto è da calcolarsi con riferimento all'importo dei singoli contratti applicativi.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.

Inoltre l'Amministrazione richiederà per il subAppaltatore le informazioni antimafia nei casi previsti "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato il 15-4-2011 tra Comune di Reggio Emilia e Prefettura di Reggio Emilia successivamente rinnovato nel 2013, e relativo Addendum approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 75 del 28/03/2023, oppure che il subAppaltatore sia iscritto alle White List;

I termini per il rilascio dell'autorizzazione è normato dal comma 16 dell'art- 119 del codice.

L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di imprese. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- a) che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- b) che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori/servizi in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori/servizi affidati in subappalto;
- c) che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art.92 del Regolamento, determina, nei confronti dell'Appaltatore committente, la

responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera/prestazione dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera/prestazioni da queste ultime assunte;

- d) che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Appaltatore committente;
- e) che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo/certificato di verifica di conformità (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori/servizi principali fino all'estinzione di ogni rapporto;

L'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione definitiva a richiesta dell'Amministrazione stessa e prima dell'inizio dei lavori, l'elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, giusta deliberazione Giunta Comunale PG. 7742/154 del 17.05.2011, legalmente esecutiva, successivamente rinnovato nel 2013 con deliberazione Giunta Comunale PG 23050 del 30/07/2013 e relativo Addendum approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 75 del 28/03/2023.

L'Amministrazione procede a verifiche e controlli. Qualora dai controlli stessi dovessero verificarsi condizioni ostative di soggetti in elenco all'esecuzione di lavori/servizi pubblici, l'Appaltatore è obbligato ad escludere dall'elenco dei suoi fornitori tale soggetto e ad individuarne altro, che sarà sottoposto ai medesimi controlli.

L'Appaltatore è obbligato altresì a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

8.2. Responsabilità in materia di Subappalto

Le responsabilità in materia di subappalto sono disciplinate dall'art. 119 comma 6 del Codice.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 646 del 1982 ed è data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

8.3. Pagamento dei Subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice.

Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subAppaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dal subAppaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Nel caso in cui La Stazione appaltante debba corrispondere direttamente al subAppaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, l'Appaltatore e i subappaltatori prima del pagamento sono tenuti ad inviare all'amministrazione una nota in cui indicano la percentuale di lavoro/servizio di ciascuna ditta riferita al certificato di pagamento.

9. CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1. Contestazioni Tecniche in corso d'opera e Ordini dell'amministrazione

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti, anche tecnici, che possano influire sull'esecuzione dell'oggetto dei singoli OdF e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, il Direttore Lavori/DEC ne dà comunicazione al R.U.P., che decide e dispone della contestazione.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'Amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità.

9.2. Riserve dell'Appaltatore

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori/servizi a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori e/o DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o

la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Il contenuto e le modalità di formulazione delle riserve sono disciplinate dall'art. 7 dell'allegato II.14 del codice per i lavori, mentre per i servizi si fa riferimento all'art.34 dello stesso Allegato.

9.3. Definizione delle Controversie

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente in via esclusiva quello di Reggio Emilia.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

9.4. Risoluzione dell'Accordo Quadro per Colpa dell'Appaltatore

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto d'accordo quadro ed i rispettivi contratti di Ordinatori di Fornitura in danno dell'Appaltatore in particolare nelle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, ai paragrafi 3.8 e 7.8 e del presente capitolato.

L'Amministrazione inoltre ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e gli Ordinatori di Fornitura, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione/del servizio o mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi o del servizio;
- b) risoluzione di n. 2 (due) Ordinatori di Fornitura: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due Ordinatori di Fornitura, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti gli Ordinatori di Fornitura in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Appaltatore responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Ordinatori di Fornitura stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- c) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche negli Ordinatori di Fornitura che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- d) indisponibilità alla stipula dei contratti applicativi, senza giustificato motivo.

Risoluzione dei contratti di Ordinatori di Fornitura:

- a) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori/DEC riguardo ai tempi di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) in caso di ritardo superiore a 3 ore di avvio sui tempi di presenza sui luoghi di effettuazione degli interventi o di ritardo nei tempi di percorrenza maggiori del 50% per il servizio neve;
- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Ordinativo di Fornitura o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
- f) In caso di non disponibilità dei mezzi ed attrezzature richieste per il servizio neve;
- g) per indisponibilità ad eseguire interventi indicati dal Responsabile dell'Amministrazione;
- h) per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati per il servizio neve;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.U.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Ordinativi di Fornitura basati sul medesimo Accordo.

10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI

10.1. Ultimazione dei lavori/servizi e Gratuita manutenzione sino al collaudo

Quanto di seguito riportato si applica agli Ordinativi di Fornitura di Lavori di manutenzione

straordinaria o programmata.

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, redige il certificato di ultimazione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo/CRE da parte dell'Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal paragrafo 10.2

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art.1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'Amministrazione, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Appaltatore stesso detraendolo dalla rata di saldo.

Per quanto riguarda i servizi dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC dovrà effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al

RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, secondo quanto definito all'art. 31 dell'allegato II.14 del Codice.

10.2. Collaudo – Certificato di verifica di Conformità - Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Collaudo, il Certificato di Regolare Esecuzione che lo sostituisce nei casi previsti art. 28 dell'allegato II.14 e del codice è emesso entro il termine di sei mesi, 3 mesi per il Certificato di Regolare Esecuzione, dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori.

In riferimento ai singoli OdF, ai sensi dell'art 50 comma 7 del Codice, per i contratti di importi inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

Le modalità di svolgimento del collaudo sono disciplinate dall'allegato II.14 del codice artt. 13 e segg., mentre per le verifiche di conformità dei servizi si rimanda all'art.36 dello stesso allegato. Si dispone che la verifica di conformità è conclusa entro sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Durante l'esecuzione dei lavori/del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo/verifica di conformità parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori/servizi in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nei singoli OdF.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori/servizi all'atto della visita di collaudo/ verifica di conformità l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento/adempimenti ad esso prescritti dal Collaudatore, o dal Direttore dei Lavori/DEC, nei termini stabiliti dal medesimo ai sensi dell'art. 21 comma 6 dell'allegato II.14 del codice e con le conseguenze in caso di rifiuto previste dall'art. 20 comma 3 per i lavori ed in riferimento all'art.36 commi 13 e 14 dell'allegato II.14 del codice per i servizi.

10.3. Presa in Consegna Anticipata dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna anticipatamente, parzialmente o totalmente, le opere realizzate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale

immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al paragrafo 10.1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori, alle condizioni di cui all'art. 230 del Regolamento.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna anticipatamente le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del R.U.P., su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione dell'opera.

11. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

11.1. Autorizzazioni amministrative

L'Appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

α) a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per:

- Strade di servizio e di collegamento;
- Accessi ai vari cantieri;
- Impianto dei cantieri stessi;
- Illuminazione durante il lavoro notturno
- Asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla direzione lavori e loro trasporto a discarica, compresi diritti di discarica;
- Trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo smaltimento;
- Cave di prestito;
- Deviazioni di traffico;
- Eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il successivo ripristino dello stato precedente e l'ottenimento del benessere di regolare esecuzione da parte dei proprietari dei corsi d'acqua;
- Spostamento provvisorio di impianti di irrigazione;
- e per tutto quanto si renderà necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali indicazioni contrarie.

e a sostenerne tutti gli oneri.

- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la eventuale chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la eventuale cartellonista a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla eventuale variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con l'Ufficio Traffico del Comune di Reggio Emilia e con il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione;

11.2. Utilizzo del Cantiere da parte di altre Ditte

- L'Appaltatore è tenuto, senza pretendere compensi di sorta dalle ditte indicate nel seguito né dall'Amministrazione, a sua cura e spese nonché sotto la sua completa responsabilità, a:
- concedere l'ingresso in cantiere a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza e previa comunicazione scritta da parte del Direttore dei Lavori;
- ricevere in cantiere le forniture e le opere escluse dal presente appalto fornite od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione. È tenuto altresì al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a spese esclusive dell'Appaltatore.
- concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

11.3. Proprietà dei materiali di scavo

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale (*Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per*

l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.),

fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

11.4. Terre e Rocce da Scavo

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano:

- considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
- sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

11.5. Oneri ed Obblighi Generali dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni

caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all'interno dell'attività oggetto di contratto;

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono a termini di contratto (Ordinativo di Fornitura) all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori di altro tipo, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti

servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

i) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

n) la consegna (di volta in volta precisato dalla direzione lavori con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall'area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive manutenzioni;

o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

q) richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione

dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione degli Ordinati di Fornitura per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, anche come semplice conseguenza dei lavori stessi. Per danno, si intende quello derivante sia da azione, che da omissione, nonché da danni subiti da terzi dovuti alla mancata realizzazione nei tempi prescritti degli interventi ordinati e/o alla mancata messa in sicurezza dell'area di lavoro.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi (OdF) resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l'esecuzione del Servizio in modo non continuativo, limitando l'attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, anche notturni, obbligando il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'Amministrazione, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all'Amministrazione;
- eseguire tutte le opere provvisorie e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dall'esecuzione ed in presenza di traffico;
- sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione delle attività che si rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.).

11.6. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dall'Ordinativo di Fornitura e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa) nonché a firmare le relative liste settimanali a lui sottoposte dal direttore dei lavori anche mediante l'ausilio di software e strumenti informatici.
- e) a lavori ultimati, l'Appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia delle aree oggetto dell'intervento e della via di transito, tale da garantire l'immediato utilizzo delle aree stesse. Il competente Servizio comunale provvederà tramite proprio personale specializzato alla verifica dell'adempimento di tale obbligo.
- f) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- g) a consegnare copia di disegni delle opere realizzate (as-built) e dei documenti dei prodotti e materiali utilizzati con relative certificazioni di conformità, schede tecniche e di manutenzione.

Per le manutenzioni programmate o straordinarie dovrà essere aggiornata in formato autocad la mappa georeferenziata che verrà messa a disposizione dall'amministrazione tramite l'inserimento di polilinee corrispondenti alle zone di intervento, codificate per tipo di lavoro (es solo tappeto, fresatura + tappeto, ecc);

- h) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina contenuta nella norma ora richiamata.

11.7. Automezzi Adibiti al Trasporto dei Materiali

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 (Piano Straordinario contro le mafie) la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile, a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero

di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'Appaltatore si impegna non utilizzare nel cantiere autocarri della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

11.8. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi e nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale e alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti e agli edifici adiacenti.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.

11.9. Danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere

Prima di iniziare qualunque lavoro che potrebbe comportare danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere (edifici, strade, infrastrutture ecc.) l'Appaltatore deve provvedere, di sua iniziativa ed a suo carico, ad eseguire una verifica dello stato di consistenza, di stabilità, di manutenzione e di qualunque altro aspetto che potrebbe essere motivo di richiesta di risarcimento danni, negli strutture esistenti adiacenti (edifici, strade, infrastrutture ecc.). La verifica deve essere effettuata da un tecnico abilitato incaricato dall'Appaltatore in presenza del proprietario o di un rappresentante della struttura adiacente.

Le verifiche sono da documentare con i relativi verbali ed una esauriente documentazione fotografica. I verbali devono essere sottoposti alla firma dei presenti.

La verifica comprende anche gli eventuali oneri per la messa in opera di spie, inclinometri, fessuometri o qualunque altra attrezzatura ritenuta necessaria o utile dal tecnico abilitato incaricato dall'Appaltatore.

Per qualsiasi danno a edifici, strade, infrastrutture, ecc., causato dai lavori l'Appaltatore se ne assume la responsabilità ed è obbligato a eliminare tutti i danni a sue spese e a ristabilire lo stato originario a regola d'arte.